



ALLEGATO A alla Dgr n. 298 del 10 marzo 2015

pag. 1/33

***Schema di Convenzione
per l'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla
realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in Val da Rio di
Chioggia in attuazione del piano straordinario di bonifica della discariche abusive
individuato dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077***

TRA

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da....., nato a il, in qualità di, a ciò delegato con DGR n. del

E

l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (A.S.P.O.), con sede in Chioggia, Via....., n., C.F. , rappresentata per la firma del presente atto da, nato a il, in qualità di....., giusta.....;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTA la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell'art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell'art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;

CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato “Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive”, riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;

CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all'emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che, in particolare, le informazioni richieste per ciascun sito riguardano: la tipologia di intervento da realizzare, di bonifica o di messa in sicurezza permanente, intervento pubblico o in sostituzione e in danno; la tipologia di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, presenti nelle aree oggetto di intervento; il livello di progettazione esistente, con specifico riferimento all'approvazione dell'ultimo livello di progettazione disponibile; il costo complessivo dell'intervento; gli eventuali finanziamenti disponibili a valere su risorse centrali e/o locali; la quantificazione del fabbisogno finanziario da coprire; la previsione di massima sulla tempistica relativa all'effettiva realizzazione dell'intervento;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del citato D.M. n. 468/01 individua quali prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;

VISTO l'art. 5 del D.M. n. 468/01 che, definendo le condizioni per l'ammissione del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, individua, tra i soggetti beneficiari, in via prioritaria le "pubbliche amministrazioni" e, in via secondaria, i "soggetti privati";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esplicitato dall'art. 6 del D.M. n. 468/01, devono essere finanziati in via prioritaria gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici e, in subordine, gli interventi effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI

- la DGR n. 1140 del 18.04.2003, con cui la Regione del Veneto ha stanziato una somma pari a € 2.500.000,00 a favore di Azienda Speciale per il Porto di Chioggia per l'intervento di "Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine a e B terminal Val da Rio in Comune di Chioggia";
- la DGR n. 1825 del 13.06.2006, con cui la Regione del Veneto ha approvato il piano di caratterizzazione per l'area di cui sopra, approvando altresì un nuovo schema di disciplinare regolante i rapporti con ASPO per l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento;
- il Disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO, approvato dalla Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006;
- la DGR n. 62 del 19.01.2010 di proroga del termine previsto per la presentazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;

VISTO Decreto del dirigente della Direzione Regionale progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011, di approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/06 del progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE), dal cui quadro economico risulta una previsione di spesa pari ad € 33.400.000,00;

PRESO ATTO dell'avvenuta liquidazione a favore di ASPO della somma di € 615.040,00 a valere sui fondi stanziati dalla predetta DGR n. 1140/2003;

VISTO lo schema di Accordo di Programma Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 14 ottobre 2014, definito in attuazione dell'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini del superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata nei confronti del Governo Italiano;

VISTA la nota dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia n. 441389 del 07.11.2014 con la quale l'Ente si è reso disponibile ad assumere gli oneri di soggetto attuatore previsti dal citato Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dell'intervento di bonifica dell'area di Val da Rio;

CONSIDERATO che il citato Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 03.12.2014 tra la Regione del Veneto, il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare ed il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013, prevede l'assegnazione per l'intervento di cui trattasi della somma di € 32.500.000,00 a valere sui fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 1, comma 113, della l. n. 147/2013;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata, attraverso una Convenzione che disciplini l'esecuzione dell'intervento in questione e l'erogazione del finanziamento di cui all'Accordo di Programma Quadro del

03.12.2014, in coordinamento con il precedente Disciplinare approvato dalla Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006;
VISTA la DGR n. del di approvazione dello schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ne costituiscono allegato:
 - I) *Relazione tecnica dell'intervento*, in cui sono riportati i seguenti elementi: descrizione dell'intervento, risultati attesi, crono programma, CUP;
 - II) *Scheda riferita all'intervento*;
 - III) *Piano finanziario per annualità*, dove è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento;
 - IV) *Accordo di Programma Quadro* del 03.12.2014, meglio identificato nelle premesse.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Convenzione si intendono:
 - a) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - b) per "Intervento", quello di cui al progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE), approvato con il Decreto del dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011;
 - c) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo dell'intervento, in cui sono indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche realizzative fino alla completa entrata in esercizio;
 - d) per "Scheda", il documento che identifica il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori di risultato;
 - e) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento, ovvero ASPO;
 - f) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - g) per "CUP", il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n. 3/2003;
 - h) per "Accordo di Programma Quadro" l'accordo sottoscritto in data 03.12.2014 tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità dell'Intervento come individuato negli allegati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare la presente convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia per la realizzazione dell'intervento di bonifica approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011. Per le modalità di esecuzione dei lavori il Soggetto

attuatore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Regione del Veneto tramite la Sezione Progetto Venezia.

3. L'intervento finanziato con il presente Accordo è da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Resta in vigore tra le Parti il disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO approvato dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Copertura finanziaria

1. L'importo complessivo degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 35.000.000,00 la cui copertura è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. € 32.500.000,00 fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. € 2.500.000,00 risorse regionali di cui alla DGR n. 1140 del 18.04.2003, di cui € 615.040,00 già liquidati a favore di ASPO per l'Intervento di cui trattasi.
2. Eventuali maggiori costi dell'intervento, rimarranno a carico del soggetto attuatore.

Articolo 5

Modalità di trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Le liquidazioni delle risorse, nei limiti indicati dall'art. 4) e comunque compatibilmente con le disponibilità di Cassa assegnate alla competente struttura regionale, saranno disposte preventivamente a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, dopo l'esaurimento di questi, sui fondi regionali di cui alla DGR n. 1140 del 18.04.2003, secondo le modalità indicate dai seguenti commi.
2. Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 saranno trasferite dalla Regione al Soggetto Attuatore, con le seguenti modalità:
 - a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, che rideterminerà la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e provvederà, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad assumere il relativo impegno di spesa;
 - b) le erogazioni avverranno fino al 90% dell'importo assegnato, sulla base di stati di avanzamento lavori e di specifica richiesta attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi di pari importo comunicati dal Soggetto attuatore alla Regione del Veneto - Sezione Progetto Venezia, compatibilmente con la disponibilità di cassa;
 - c) L'erogazione del saldo, pari al 10% dell'importo assegnato all'intervento, avverrà previa acquisizione del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, la relazione acclarante i rapporti tra Regione del Veneto e soggetto Attuatore e la spesa effettivamente sostenuta. Con la determinazione del saldo sarà predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo, tenuto conto di quanto già erogato.
3. Nel caso in cui i fondi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non fossero sufficienti a coprire i costi dell'Intervento, si procederà ad attingere dai fondi regionali di cui alla DGR n. 1140/2003, con le modalità previste nel presente articolo. In ogni caso, il saldo del residuo, pari al 10% del finanziamento complessivo potrà essere erogato soltanto all'approvazione degli atti di contabilità finale.
4. Per quanto attiene alle spese ammesse a finanziamento, si rinvia al Disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO approvato dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006.

Articolo 6**Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori**

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo, la Regione del Veneto verifica che sia effettuato tempestivamente il monitoraggio degli interventi ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento è da eseguirsi da parte del soggetto attuatore con le modalità previste dall'Accordo di Programma Quadro, che prevedono tra l'altro l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel sistema Gestione Progetti (SGP) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU).
3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna a fornire ogni elemento necessario al rispetto degli oneri di monitoraggio e controllo che incombono sulla Regione del Veneto ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro.
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica e un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 7**Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare a eventuali terzi tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato I) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma relativo all'intervento oggetto del presente atto.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. la Regione Veneto garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto della presente Convenzione, e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità" e dalla dotazione di cassa assegnata alla Sezione Progetto Venezia. A tali fini, l'autorità regionale assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi, con le modalità previste dalla presente Convenzione.
 - b. La Regione svolgerà altresì un ruolo di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno, con recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro con rivalsa nei confronti dei Soggetti responsabili eventualmente individuati, avvalendosi a tal fine delle Province territorialmente competenti e degli Enti Locali interessati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. a rispettare i termini concordati ed indicati negli allegati al presente Accordo;
 - b. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - d. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione dell'intervento;
 - e. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - f. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a manlevare la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inosservanza degli obblighi del presente Accordo, ivi compresi gli inadempimenti che si riflettano sull'Accordo di Programma Quadro.

Articolo 8

Costo dell'intervento

1. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 4, il Soggetto Attuatore si impegna a definire il quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo, approvato dal Soggetto attuatore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti voci di spesa:
 - a) Lavori a misura a corpo in economia
 - Oneri per la sicurezza
 - b) Somme a disposizione della stazione appaltante per
 - Lavori in economia previsti in progetto
 - Rilievi accertamenti ed indagini preliminari
 - Allacciamenti pubblici servizi
 - Imprevisti fino ad un massimo del 10% a base d'appalto
 - Acquisizioni aree o immobili
 - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza giornaliera
 - Spese per attività di consulenza e di supporto
 - Spese per pubblicità
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
 - I.V.A. qualora sia un costo per il soggetto attuatore
 - Eventuali altre imposte

Articolo 9

Impegni del soggetto attuatore

1. Il progetto definitivo dell'intervento di bonifica, è stato approvato dalla Regione del Veneto – Direzione Progetto Venezia con decreto dirigenziale n. 59 del 01.07.2011. Il soggetto attuatore si obbliga ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento, nonché ad ottemperare a tutte le prescrizioni di Legge, dei

regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche e ad osservare in tal modo le norme della presente convenzione. In particolare il soggetto attuatore provvederà all'appalto dei lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Lavori pubblici. Al soggetto attuatore compete:

- a) la nomina del responsabile di intervento e del direttore dei lavori.
- b) Entro il 30 giugno di ogni anno il Soggetto attuatore dovrà presentare alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere.
- c) Il nominativo del Direttore dei Lavori, nonché gli importi e le condizioni dell'appalto dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.
- d) Il soggetto attuatore dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, almeno due tabelloni di dimensioni 3,00 m. x 2,00 m., contenenti le indicazioni previste dalla Legge 13.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii. nonché uno spazio riservato a mettere in evidenza la partecipazione della Regione del Veneto, in misura di superficie pari ad almeno il 25 % della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportato nell'allegato "A2" alla presente convenzione, che ne forma parte integrante. Alla base del tabellone dovrà comparire altresì in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la scritta "Progetto cofinanziato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia. La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.
- e) Il soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto approvato e ad assicurare la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione dell'intero progetto.

Articolo 10

Responsabile dell'attuazione dell'Intervento (RI)

- 1 Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
- 2 Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale, il monitoraggio degli interventi trasmettendo i dati richiesti dalla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, su schede da questa all'uopo fornite in modo da poter far fronte agli impegni di monitoraggio previsti dall'Accordo di Programma Quadro;
 - e. trasmettere alla Regione del Veneto, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a

definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 11

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione della Convenzione è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dalla Regione del Veneto in concomitanza delle soglie di seguito definite, in qualunque momento dell'esecuzione del programma:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 180 giorni, la Regione del Veneto, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione dell'intervento, la Regione del Veneto propone, relativamente alla parte del finanziamento che trova copertura dalle risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la revoca dei finanziamenti.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori sono revocate.

Articolo 13

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti della presente Convenzione, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, la Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto attuatore ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto attuatore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dalla Regione del Veneto, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Il soggetto Attuatore si obbliga a rispettare e a far rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il soggetto attuatore indica il seguente conto corrente per le erogazioni che la Regione del Veneto effettuerà a favore dello stesso:
 - a. Conto corrente n. presso , Agenzia di vian., CAP, località
 - b. IBAN
3. In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria la Convenzione sarà risolta espressamente.

Articolo 15

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia _____

per l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia

per la Regione del Veneto

il Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

Dott. Alessandro Benassi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. _____ del _____

pag. 11/33

Allegato I - Relazione tecnica intervento

Titolo intervento: Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia

Codice BDU: VEB0001

CUP: I85J06000020002

1	Titolo	Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia
2	Costo e copertura finanziaria	- Costo preventivato 35.000.000 - Finanziamenti € 35.000.000,00 ➤ 32.500.000,00 Ministero ➤ 2.500.000,00 Regione
3	Oggetto dell'intervento	Bonifica e riqualificazione ambientale di area interessata da ex discarica di RSU in area portuale.
4	Localizzazione intervento	Località Val da Rio – Chioggia (VE)
5	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	L'intervento si estende in area portuale per ca. 52.000 mq. per una quantità di rifiuti da bonificare di mc. 396.000,00. Gli interventi di bonifica in progetto saranno del tipo ex-situ e permetteranno il recupero dei rifiuti presenti nella ex discarica come materia prima secondaria da riutilizzare in situ e ex-situ per sottofondo di piazzali portuali.
6	Risultati attesi	Riqualificazione ambientale dell'area.
7	Indicatori di realizzazione e risultato	mq di superficie oggetto di intervento, Giornate/uomo complessivamente attivate
8	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	Procedure di gara per lavori e servizi secondo le disposizioni normative previste dal D.Lgs 163/2006 e seguenti, in relazione agli importi a base di gara.
9	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	Progettazione definitiva
10	Soggetto attuatore	Azienda Speciale per il Porto di Chioggia
11	Responsabile del procedimento	

Allegato II - Schede interventi immediatamente cantierabili

10 - Scheda Progetto:
SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa:
Strumento:
Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: Versione del:

C.U.P.:
Titolo Progetto: Progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A - B del terminal fluvio - marittimo in Val da Rio di Chioggia
Settore Progetto: settore bonifiche siti contaminati
Tipo Progetto: Bonifica

Localizzazione: **Regione** Veneto **Provincia** Venezia **Comune** Chioggia

Responsabile Progetto:
Soggetto Perceptore: Regione del Veneto **Responsabile:** **Indirizzo:**

Soggetto Programmatore: Regione del Veneto **Responsabile:** dott. Paolo Campaci **Indirizzo:** via Podgora 16 30174 Mestre (VE)

Soggetto Attuatore: A.S.P.O Chioggia **Responsabile:** **Indirizzo:**

Soggetto Realizzatore: **Responsabile:** **Indirizzo:**

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
			Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Note

Esecuzione interventi

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Bando				A.S.P.O. Chioggia	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro):

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):			Importo Finanziamento
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	
2014	Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, L. 147/2013	L. 27.12.2013 n. 147	32.500.000,00

Totale Valore (Euro):

Fonte	Importo Valore
Comune	
Regione	2.500.000,00
Stato altri provvedimenti (Esempio....)	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data:	Importo Totale (Euro):	Note:
	Importo (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
	Importo (Euro):	

B. Disposizioni di Pagamenti

Data:	Importo Totale (Euro):	Note:
	Importo (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
	Importo (Euro):	

C. Economie

Fonte:	Stato altri provvedimenti	Importo Totale (Euro):	Note:
		Importo (Euro):	
Fonte:	Regione	Importo (Euro):	Note:
		Importo (Euro):	
Fonte:	Comune	Importo (Euro):	Note:
		Importo (Euro):	

(Esempio....)

6 - AVANZAMENTO FISICO**A. Avanzamento Lavori:**

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

Note Metodologiche

❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno p

❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Allegato III Piano finanziario per annualità

ACCORDO DI PROGRAMMA

(valori in mln euro)

Cronoprogramma finanziario							
Titolo intervento	Costo intervento	Anno1	Anno2	Anno3	Anno4	Anno 5	Anno 6
Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia							
Riepilogo cronoprogramma finanziario							
N. interventi	Costo totale interventi	Anno1	Anno2	Anno3	Anno4	Anno 5	Anno 6
1							



Allegato IV



*Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica
ex art.10 legge n.125/2013*



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
e del Mare*



REGIONE VENETO

*Regione Veneto
Giunta Regionale*

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, comma 113

***“Accordo di Programma Quadro
per l’attuazione del piano straordinario di bonifica
delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorità statali in relazione alla
procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077”***

Roma , 03 / 12 /2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e

successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS (ora FSC) da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTE le successive delibere CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, n. 1 dell'11 gennaio 2011, n. 41 del 23 marzo 2012, n. 78 dell'11 luglio 2012;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in data 6 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 232, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale";

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del decreto legge n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";

VISTA la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell'art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell'art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;

CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato "Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive", riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;

CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all'emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;

VISTO il ricorso ex articolo 260TFUE del 16 aprile 2013 che indica l'elenco delle 218 discariche oggetto di contestazioni comunitarie di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi, nessuna di queste ultime di proprietà pubblica o gestita da soggetti pubblici;

VISTA la memoria di replica della Commissione Europea del 20 settembre 2013;

VISTA la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi funzionali al superamento della suddetta procedura di infrazione comunitaria, trasmessa ufficialmente alla Commissione europea a dicembre 2012;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dalla Regione Veneto, risulta necessario garantire la necessaria copertura finanziaria di numero 6 interventi su siti di discarica in procedura di infrazione presenti sul territorio regionale;

VISTA la nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base dell'attività di ricognizione preliminare già svolta, ha chiesto alla Regione Veneto

di approfondire le situazioni individuate nei suddetti 6 siti di discarica, esplicitando le informazioni di carattere procedurale e finanziario riportate nel prospetto allegato alla medesima nota;

CONSIDERATO che, in particolare, le informazioni richieste per ciascun sito riguardano: la tipologia di intervento da realizzare, di bonifica o di messa in sicurezza permanente, intervento pubblico o in sostituzione e in danno; la tipologia di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, presenti nelle aree oggetto di intervento; il livello di progettazione esistente, con specifico riferimento all'approvazione dell'ultimo livello di progettazione disponibile; il costo complessivo dell'intervento; gli eventuali finanziamenti disponibili a valere su risorse centrali e/o locali; la quantificazione del fabbisogno finanziario da coprire; la previsione di massima sulla tempistica relativa all'effettiva realizzazione dell'intervento;

VISTE le informazioni trasmesse dalla Regione Veneto in riscontro alla citata nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, e la successiva istruttoria condotta dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche al fine di addivenire ad un quadro puntuale degli interventi;

PRESO ATTO che, in base alle prime stime effettuate dalla Regione, il costo complessivo per la realizzazione dei 6 interventi sopra citati ammonterebbe a € 65.830.000,00, di cui solo € 8.300.000,00 già disponibili nei bilanci regionali;

CONSIDERATO pertanto che, al netto delle risorse disponibili, il fabbisogno finanziario residuale per la completa copertura dei 6 interventi ammonta a € 57.530.000,00;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, e, in particolare, l'art. 1, comma 113, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Fondo "per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007", con una dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

VISTA la necessità di definire dei criteri prioritari di finanziamento, in considerazione dell'insufficienza delle risorse per la copertura degli interventi;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del citato D.M. n. 468/01 individua quali prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;

VISTO l'art. 5 del D.M. n. 468/01 che, definendo le condizioni per l'ammissione del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, individua, tra i soggetti beneficiari, in via prioritaria le "pubbliche amministrazioni" e, in via secondaria, i "soggetti privati";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esplicitato dall'art. 6 del D.M. n. 468/01, dovranno essere finanziati in via prioritaria gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici e, in subordine, gli interventi effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di indicare il seguente ordine di priorità degli interventi: Priorità 1 agli interventi in aree o discariche pubbliche ritenuti cantierabili dalle Regioni interessate, avuto riguardo della maturità progettuale e della tempistica necessaria per la relativa attuazione; Priorità 2 agli interventi in aree o discariche pubbliche non immediatamente cantierabili; Priorità 3 agli ulteriori interventi in aree o discariche pubbliche non immediatamente cantierabili; Priorità 4 agli interventi pubblici in sostituzione e in danno nelle discariche con presenza di rifiuti pericolosi; Priorità 5 agli ulteriori interventi pubblici in sostituzione e in danno;

CONSIDERATO che tra gli interventi in sostituzione e in danno da effettuare nei confronti dei privati inadempienti, la priorità verrà riconosciuta alle discariche interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi, in considerazione delle evidenti ricadute dal punto di vista socio – sanitario, e delle possibili ripercussioni finanziarie per lo Stato italiano derivanti dall'applicazioni di sanzioni maggiorate da parte della Commissione Europea per tale tipologia di rifiuti;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 potranno coprire allo stato esclusivamente gli interventi segnalati con Priorità 1 e Priorità 2, come sopra esplicitati;

CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nelle Priorità 3, 4 e 5 potranno essere finanziati previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e nel rispetto dell'ordine gerarchico delle Priorità medesime;

CONSIDERATO che, sulla base dell'ordine di priorità sopra rappresentato, rispetto agli interventi complessivamente individuati dalla Regione Veneto, il presente Accordo di Programma Quadro assicura la copertura finanziaria di numero 2 interventi individuati con Priorità 1, per un costo complessivo di € 40.730.000,00;

CONSIDERATO che, al netto di quanto già stanziato dalla Regione Veneto, pari a € 4.900.000,00, il fabbisogno finanziario residuale da coprire con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ammonta a € 35.830.000,00;

VISTO lo schema di Accordo di Programma Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 14 ottobre 2014, definito in attuazione dell'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini del superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata nei confronti del Governo Italiano;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la stipula da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente Accordo è subordinata all'approvazione del Piano straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

la Regione Veneto

Giunta Regionale

STIPULANO IL SEGUENTE

“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA DELLE

DISCARICHE ABUSIVE INDIVIDUATE DALLE COMPETENTI AUTORITA'

STATALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE

COMUNITARIA N. 2003/2077” NELLA REGIONE VENETO

Articolo 1**Recepimento delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 - 1 Il programma degli interventi corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità.
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP) e trasferite alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
 - a) per "Accordo", il presente Accordo di Programma Quadro per gli interventi di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
 - b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - f) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - g) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - h) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo che, per la Regione Veneto, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture;
 - i) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo che, per la Regione Veneto, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture;
 - j) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - k) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento, e individuato negli allegati al presente Accordo;
 - l) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - m) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n. 3/2003.

Articolo 3**Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta della Regione Veneto in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l'adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo.
3. La Regione Veneto disciplinerà i rapporti con i singoli soggetti attuatori in appositi Accordi di Programma, che recepiranno i contenuti del presente atto.
4. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. Il presente Accordo finanzia numero 2 interventi, dettagliati all'allegato 1.

Articolo 4**Contenuto degli allegati**

1. Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
3. Nell'allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato “Sistema Gestione Progetti”/“Banca Dati Unitaria” (SGP/BDU).
4. Nell'allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5**Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 40.730.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. € 35.830.000,00 fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. € 4.900.000,00 risorse regionali.

Articolo 6**Economie e loro riprogrammazione**

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 11, in sede di monitoraggio, verranno riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta della Regione e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Saranno riprogrammabili le economie, comunque rientranti nel limite del 10% del costo del progetto, accertate ad intervento ultimato.

3. Eventuali maggiori costi del progetto, superiori alla percentuale del 10%, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.
4. Le economie riprogrammabili e/o derivanti da ribassi d'asta o da minori costi derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di Priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 saranno trasferite alla Regione con le seguenti modalità:
 - a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore per il tramite della Regione, comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti. Le economie d'asta dovranno essere imputate al solo contributo statale;
 - b) entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche trasferisce alla Regione un'anticipazione, commisurata alle effettive disponibilità di cassa, pari al 20% dell'impegno definitivo assunto per ogni singolo intervento;
 - c) un ulteriore 70% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, sarà trasferito in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento lavori comunicati dall'Ente attuatore, per il tramite della Regione, che evidenzino l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente;
 - d) il saldo del residuo, 10% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, avverrà alla comunicazione dell'approvazione del collaudo finale. In tale occasione dovrà essere trasmessa una rendicontazione finale dell'intervento.
2. In caso di interventi cofinanziati dalla Regione, le percentuali indicate al precedente comma 1 si intendono riferite esclusivamente alla quota di finanziamento di competenza statale di cui all'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 8

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo, la Regione Veneto provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
3. La Regione Veneto garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU) secondo le procedure indicate nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio".

4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica e un indicatore occupazionale, che verranno individuati solo successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c. la Regione Veneto garantisce l'esecuzione del programma degli interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
La Regione svolgerà altresì un ruolo di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai responsabili a provvedere; recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro rivalendosi nei confronti dei Soggetti responsabili eventualmente individuati ecc.) avvalendosi a tal fine delle Province territorialmente competenti, e degli Enti Locali

interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244 e 252 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Ogni anno, non oltre il 30 settembre, su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - b. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
 - c. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti 14 dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - b. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - c. promozione di atti integrativi;
 - d. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - c. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - d. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni del "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio";
3. Alla Direzione Generale per

la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

Articolo 11

Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 6.
3. Per la Regione, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture.

Articolo 12

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano il Responsabile Unico della sua attuazione (RUA).
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 13, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
 - c. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - d. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio";
 - e. provvedere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" e trasmesso al DPS entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - f. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - g. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei

cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - b. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - c. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 14

Valutazione in itinere ed ex post

1. La Regione, redigerà ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo, da trasmettere agli altri soggetti firmatari.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 8, comma 4.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal RUA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite, in qualunque momento dell'esecuzione del programma:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati

motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.

4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.

Articolo 16

Gestione e controllo dell'APQ

1. La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità.

Articolo 17

Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori sono revocate. Tali risorse su proposta del RUPA regionale e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 20

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 22

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa, si intende automaticamente recepita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma* 03/12/2014

per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

Direttore Generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo DONATO*

per il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Avv. Maurizio PERNICE*

per la Regione Veneto

Direttore *ad interim* del Dipartimento Coordinamento Operativo

Recupero Ambientale-Territoriale

Dott. Alessandro Benassi*

*Documento firmato digitalmente